carifermo
cassa di risparmio di fermo s.p.a.

FOGLIO INFORMATIVO – AC02

APERTURA DI CREDITO IN C/ANTICIPI A IMPRESE E PROFESSIONISTI

Aggiornamento Nr. 18 del 01 luglio 2025

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**
Sede legale	**Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO**
Capitale Sociale	**€. 39.241.087,50 i.v.**
Telefono	**0734 2861**
Telefax	**0734 286201**
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	**5102**
Codice ABI	**6150.7**
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	**00112540448**
Sito Internet	**www.carifermo.it**
Indirizzo di posta elettronica	**direzione@carifermo.it**
Indirizzo PEC	**direzione.carifermo@legalmail.it**
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

I Conti Anticipi SBF e i Conti Anticipi Documenti e Fatture sono conti finalizzati alla concessione di anticipi a fronte di presentazioni di effetti SBF e fatture o documenti ed assistiti da idonee Linee di Credito. Le spese di istruttoria per l'affidamento concesso vengono calcolate ed addebitate sullo "scalare" del conto corrente ordinario. Le competenze trimestrali riferite a tali conti, vengono "girate" sul conto corrente ordinario.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

"Finanziamenti" Fondo di Garanzia per le P.M.I. L.662/96 (caratteristiche e rischi)

Per Finanziamenti garantiti dal Fondo Garanzia PMI L.662/96 si intendono Finanziamenti a Medio/Lungo Termine, a Breve Termine, Finanziamenti Esteri e Aperture di Credito Non Consumatori ("semplici" o per anticipo di portafoglio, fatture, ecc.) assistiti da garanzia rilasciata dal **Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96** e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI, dei loro Consorzi e dei professionisti iscritti ad ordini e associazioni professionali attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.

Il finanziamento è destinato genericamente al sostegno dei programmi d'investimento quali ad esempio:

- investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa.

Per i dettagli si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche**, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

È rivolto esclusivamente a clienti "**non consumatori**".

Garanzie: la garanzia del "Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96" viene acquisita nelle misure percentuali previste dal Fondo e comunque entro il massimale (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa. Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo). Sono invece acquisibili sull'intero finanziamento garanzie personali.

PMI: sono le imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come indicato nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005 e pubblicato in G.U. n.238 del 12/10/2005 e nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

Si precisa che la Cassa di Risparmio di Fermo Spa opera con il Fondo sia in "regime" di **Controgaranzia** (tramite Confidi) che in quello di **Garanzia Diretta**.

Le PMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) soggette alla normativa - Fondo di Garanzia PMI L.662/96 - in relazione alle operazioni finanziarie ammissibili, possono richiedere l'intervento del Fondo la cui ammissibilità verrà valutata in sede di istruttoria del finanziamento.

Anticipazione dei Contributi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Sisma del 2016

Anticipazioni concesse in base all'adesione al **Protocollo di Intesa** del 6 settembre 2018, sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dal Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016. L'iniziativa è finalizzata a favorire l'anticipo dei crediti, da parte delle banche, originati dai lavori effettuati da imprese e professionisti relativi alla ricostruzione per i quali è stato riconosciuto un contributo pubblico. Il Protocollo d'Intesa propone delle linee guida atte a favorire l'anticipazione dei crediti vantati da imprese e professionisti coinvolti nella ricostruzione e sanare, quindi, eventuali problematiche di liquidità legate all'emanazione dei provvedimenti.

I soggetti a favore dei quali possono essere realizzate le anticipazioni sono:
- Soggetti Destinatari: imprese edili e soggetti incaricati, a vario titolo, della direzione ed esecuzione dei lavori, ed a cui favore perverranno i pagamenti da parte dei soggetti beneficiari il contributo (da c/c vincolato);
- Professionisti: soggetti incaricati dell'attività di progettazione iscritti nell'Elenco Speciale.

Specifiche condizioni per l'accesso all'anticipazione sono:
- immodificabilità, senza preventivo assenso della banca finanziatrice, del conto corrente **dedicato** acceso dal Soggetto Destinatario/Professionista;
- conferimento alla banca, da parte del Soggetto Destinatario/Professionista, del **mandato irrevocabile ad incassare** le somme accreditate sul c/c dedicato, in relazione ai pagamenti effettuati dal beneficiario, a titolo di rimborso della quota capitale dell'anticipazione;
- tassi di interesse liberamente negoziati tra le parti;
- valutazione del merito creditizio dei soggetti effettuata dalla banca in piena autonomia.

Le principali caratteristiche delle operazioni di anticipo effettuate con il ns. Istituto, realizzabili attraverso specifiche forme tecniche di affidamento per l'anticipo **documenti** (anticipo del contributo pubblico presente sul Provvedimento) e/o l'anticipo **fatture**, sono:
- importo massimo anticipabile: documenti 40%, fatture 100%;
- durata massima dell'anticipo: documenti 12 mesi; fatture 12 mesi. Prorogabili previa presentazione di apposito decreto di proroga emesso dalle Autorità Competenti;
- documentazione necessaria per l'anticipo: prevista nei casi di richieste presentate prima o dopo l'emanazione del provvedimento;
- mandato irrevocabile all'incasso conferito alla banca dal Soggetto Destinatario/Professionista;
- vincolo di non modificabilità del c/c dedicato.

Per le operazioni di anticipazione dei contributi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Sisma del 2016 non è prevista l'applicazione della "Commissione Accordato".

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	Esempio		Risultato	
Contratto con durata indeterminata e "Commissione su Accordato" (*messa a disposizione dei fondi*) con utilizzo pieno per l'intero trimestre	Fido Accordato	1.500,00 Euro	Interessi	36,46
	Utilizzo Medio del Fido	1.500,00 Euro	Commissione Accordato	7,48
	Tasso annuo nominale	9,75%	Spese	4,00
	Commissione Accordato	2,00% annuo	Costo totale credito	1.547,94
	Costo operazione prelievo/versamento	2,00 Euro	**T.A.E.G.**	**13,468%**
	Periodo di utilizzo: pari a	1 trimestre		

CONDIZIONI ECONOMICHE

APERTURA DI CREDITO ANTICIPI SBF E ANTICIPI FATTURE E DOCUMENTI

FIDI E SCONFINAMEN	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	per fidi fino a 200.000 Euro per fidi di importo superiore	9,750% 7,750%
		Commissione su accordato	annuale	2,000%
	Sconfinamenti extra fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	per fidi fino a 200.000 Euro per fidi di importo superiore	9,750% 7,750%
		Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.)		17,50 Euro
		Tasso di mora *(da applicarsi sugli interessi debitori esigibili e non pagati)*		Pari al tasso di sconfino
CAPITALIZZAZIONE		Periodicità di liquidazione degli interessi		Annuale
		Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi		Trimestrale
SPESE ISTRUTTORIA FIDO		Recupero spese per richieste di informazioni creditizie		Non previste
		Recupero spese per richieste di bilanci su banche dati		Non previste
		Recupero spese per prima informazione in Centrale Rischi		Non previste
		Recupero spese per accertamenti ipo-catastali		Non previste

La concessione di un'apertura di credito per anticipi sbf o per anticipi fatture e documenti può comportare la necessità di aprire un conto corrente dedicato alla gestione del rapporto di anticipo, non movimentabile direttamente dal cliente. Su tale conto corrente non sono previste spese di tenuta conto, mentre sono dovute le imposte di legge.

Le condizioni economiche relative al Servizio "Anticipo Fatture e Documenti" sono disponibili sul Foglio Informativo "IP01 – Servizio Incassi Italia".

CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 del 01/09/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 03/08/2016. Gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora.

INTERESSI DEBITORI	Calcolo degli interessi	Anno civile
	Periodicità di conteggio degli interessi debitori	Annuale. Il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti.
	Esigibilità degli interessi debitori	1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, nonché al termine del rapporto.
	Valuta di addebito degli interessi debitori	Data di pagamento

INTERESSI CREDITORI	Calcolo degli interessi	Anno civile
	Periodicità di conteggio e di liquidazione degli interessi debitori	Annuale. Il conteggio e la liquidazione sono effettuati il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti.
	Valuta di accredito degli interessi creditori	Ultimo giorno del periodo a cui la liquidazione si riferisce

"FINANZIAMENTI" FONDO DI GARANZIA PER LE P.M.I. – L. 662/96

Le seguenti condizioni rappresentano le agevolazioni previste dalla Carifermo per i finanziamenti di cui alla Legge 662/96; per tutte le altre condizioni economiche, fare riferimento al Foglio Informativo dello specifico finanziamento.

TASSO MASSIMO	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate previsto dal Foglio Informativo per ogni tipologia di finanziamento ridotto di 0,25 punti percentuali
COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO L. 662/96	Nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo è prevista l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni. Ad eccezione dei diversi casi di ***esenzione*** la commissione viene calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo: ▪ minimo dello **0,25%** ▪ massimo del **3,00%** Maggiori dettagli sul regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it
COMMISSIONI	Le commissioni sull'accordato previste dal presente Foglio Informativo, qualora applicate, vengono ridotte del 25% rispetto a quelle ordinarie..

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento – indipendentemente dalla data di scadenza o di esigibilità degli effetti già presentati e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura – inviando alla Banca una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 10 (dieci) giorni.

La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 1 (uno) giorno. In tal caso, la Banca assicura comunque la prestazione del Servizio per l'incasso degli effetti già presentati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. giorni 30

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti…);

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
 Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Clientela al Dettaglio	*Si definiscono clientela (o clienti) al dettaglio:* ▪ *i consumatori;* ▪ *le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;* ▪ *gli enti senza finalità di lucro;* ▪ *le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.*
Tasso Debitore Annuo Nominale	*Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.* *Si applica comunque con il limite massimo pari al "tasso soglia" usurario tempo per tempo vigente.*
Tasso Debitore Annuo Effettivo	*Il tasso effettivo tiene conto dell.effetto delle capitalizzazioni infrannuali; gli interessi maturati in ogni periodo vengono sommati al capitale e su tale importo viene calcolato l' interesse del periodo successivo.*
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	*Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.*
Maggiorazione tasso per utilizzo fuori fido	*E' la maggiorazione, espressa in punti, sul tasso applicato al cliente in caso di utilizzi fuori fido, fermo restando il limite massimo pari al "tasso soglia" usurario tempo per tempo vigente.*
Commissione su accordato	*Commissione calcolata sull'importo dei singoli affidamenti tempo per tempo accordati al cliente, per la durata degli stessi, a prescindere dall'effettivo utilizzo.*
Sconfinamento	*Somme utilizzate dal cliente o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento (utilizzo extrafido) oppure, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente (sconfinamento in assenza di fido)*
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.)	*A fronte dell'autorizzazione, concessa a discrezione della Banca, di un addebito che determina uno sconfinamento o accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, è dovuta dal Cliente una Commissione di Istruttoria Veloce, determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto. La Commissione è applicata quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata; a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, è applicata una sola commissione.* *La Commissione non è dovuta qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca oppure nel caso in cui lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.* *La Commissione non è dovuta dal Cliente consumatore qualora il saldo passivo complessivo, in caso di sconfinamenti in assenza di fido, o l'ammontare complessivo degli utilizzi extrafido, anche derivante da più addebiti, è inferiore a 500 euro e lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; il consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per trimestre.* *La Commissione di Istruttoria Veloce è applicata nei casi in cui:* ▪ *sia richiesta o pervenga alla Banca una operazione in addebito sul conto corrente che non trova capienza nel limite del saldo disponibile, tenendo conto di eventuali fidi concessi sul rapporto* ▪ *tale addebito richieda l'autorizzazione da parte degli organi competenti della Banca e che tale autorizzazione venga concessa* ▪ *sia previsto che gli organi competenti della Banca svolgano una articolata attività di istruttoria (c.d. Istruttoria Veloce) prima di autorizzare l'addebito.*
Spese di istruttoria fido	*Sono le spese sostenute per l'esame di concedibilità e/o revisione del fido del cliente.*